

N. 4968 di Repertorio N. 3760 di Raccolta Allegato "C"
STATUTO DELLA FONDAZIONE

Articolo 1 - Denominazione e Natura

È costituita la Fondazione denominata **"FONDAZIONE CITTADELLA DELL'IMMACOLATA ENTE DEL TERZO SETTORE"**, in breve **"FONDAZIONE CITTADELLA DELL'IMMACOLATA ETS"**.

La Fondazione potrà utilizzare l'indicazione "ENTE DEL TERZO SETTORE" solo dopo che sarà stata curata l'iscrizione nell'apposita sezione del Registro Unico del Terzo Settore.

Essa, per la sua natura e per le sue finalità, è estranea a qualsiasi movimento o manifestazione di carattere politico, sindacale e simili, e non può partecipare ad attività e/o programmi il cui carattere, scopo ed azione siano in contrasto con i principi costituzionali.

Articolo 2 - Sede

La Fondazione ha sede in Comune di **Bagnara Calabria (RC)**. Il trasferimento all'interno del medesimo Comune non comporta modifica statutaria ed è deliberato dal Consiglio di Amministrazione. Nei trenta giorni successivi, il verbale relativo al trasferimento di indirizzo dovrà essere depositato presso l'Autorità competente ai sensi dell'art. 48, del D.Lgs. 117/2017. Con delibera del Consiglio di Amministrazione potranno essere costituiti, sia in Italia che all'estero delegazioni e uffici.

Articolo 3 - Durata

La durata della Fondazione è a tempo indeterminato.

Articolo 4 - Scopo, Attività di Interesse Generale e Attività Diverse

4.1) La Fondazione, trae origine e mantiene il proprio riferimento ideale nell'esperienza cristiano cattolica degli Istituti dei Piccoli Fratelli dell'Immacolata e delle Piccole Sorelle dell'Immacolata che, ispirandosi a San Massimiliano Maria Kolbe *"patrono particolare nei nostri tempi difficili"*, si prefigge, attraverso l'edificazione di Cittadelle dell'Immacolata e praticando la vita religiosa, di irradiare nel mondo l'amore di Dio attraverso l'intercessione, l'accoglienza e la missionarietà.

4.2) La Fondazione, che non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via principale, di attività di interesse generale.

Per il perseguimento di tale scopo, la Fondazione, previo ottenimento delle autorizzazioni amministrative eventualmente necessarie, opera nei settori di cui all'art. 5, comma 1, del D.Lgs 117/2017, in conformità alle norme che ne disciplinano l'esercizio, svolgendo le

seguenti attività:

- interventi e servizi sociali (art. 5, comma 1, lett. a)

Assistenza, protezione, accoglienza e sostegno di persone anziane, minori in difficoltà, donne in situazioni di fragilità, soggetti svantaggiati o vulnerabili - inclusi invalidi fisici, psichici o sensoriali, persone reduci da trattamenti psichiatrici, ex tossicodipendenti, ex alcoolisti, persone ammesse a misure alternative alla detenzione, minori in situazioni di degrado ambientale o familiare - nonché ogni soggetto qualificato come "persona svantaggiata" dalle norme vigenti.

- interventi e prestazioni sanitarie (art. 5, comma 1, lett. b)

Attività di cura, assistenza sanitaria e cure palliative, comprese le prestazioni mediche, infermieristiche e di terapia del dolore, anche nell'ambito di strutture residenziali quali hospice o attraverso servizi domiciliari.

- prestazioni socio-sanitarie (art. 5, comma 1, lett. c)

Interventi integrati di supporto socio-sanitario, assistenza alla persona, sostegno psicologico, accompagnamento e servizi rivolti ai malati terminali e ai loro familiari, nonché servizi di assistenza continuativa a favore di persone con patologie croniche, degenerative o invalidanti.

- educazione, istruzione e formazione professionale (art. 5, comma 1, lett. d)

Progettazione e svolgimento di percorsi formativi, iniziative educative, programmi culturali e attività di prevenzione della dispersione scolastica, del bullismo e della povertà educativa; attività formative rivolte a minori, giovani, soggetti fragili, persone in reinserimento sociale, coppie e famiglie; organizzazione di seminari, incontri, conferenze e altre iniziative culturali e ricreative di interesse sociale.

- attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale (art. 5, comma 1, lett. i)

Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività editoriali e iniziative volte alla promozione della cultura, del volontariato e delle attività di interesse generale svolte dalla Fondazione.

- formazione extra-scolastica (art. 5, comma 1, lett. l)

Attività di formazione extra-scolastica finalizzate alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

- attività turistiche di interesse sociale, culturale o

religioso (art. 5, comma 1, lett. k)

Organizzazione di pellegrinaggi, visite a luoghi di rilievo storico o religioso, ritiri spirituali e attività volte alla crescita spirituale, alla cultura religiosa e alla conoscenza delle radici culturali della tradizione cristiano-cattolica.

- tutela dell'ambiente, delle risorse naturali (art. 5, comma 1, lett. e)

Attività di educazione ambientale, interventi di tutela e valorizzazione del territorio, conservazione del paesaggio rurale, gestione sostenibile delle risorse naturali, promozione dell'uso di energie rinnovabili, pratiche agricole sostenibili, tutela della biodiversità e iniziative di sostenibilità ambientale.

- tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio (art. 5, comma 1, lett. f)

Interventi di conservazione, recupero e valorizzazione del patrimonio culturale, architettonico e paesaggistico, anche mediante attività educative, culturali e di fruizione sociale.

- beneficenza (art. 5, comma 1, lett. u)

Erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate oppure a supporto di altre attività di interesse generale svolte dalla Fondazione o da enti del Terzo Settore. La Fondazione effettua le predette attività, tra l'altro, mediante la messa a disposizione dei propri locali e l'erogazione di somme e finanziamenti in favore di associazioni, fondazioni e istituti senza scopo di lucro che perseguono le medesime finalità, con particolare riferimento ai "Piccoli Fratelli dell'Immacolata" e alle "Piccole Sorelle dell'Immacolata". Tali erogazioni avverranno nel rispetto dell'art. 8 del D.Lgs. 117/2017 e saranno strettamente limitate al sostegno delle attività di interesse generale da questi svolte, in coerenza con gli scopi statuari della Fondazione.

4.3) - Attività diverse

Ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e del decreto del Ministero del Lavoro 19 maggio 2021, n. 107, la Fondazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime e nei limiti previsti dal citato decreto 107/2021. Le attività diverse sono individuate dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto della normativa vigente.

Costituiscono attività diverse, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- attività di gestione immobiliare, locazione di spazi e utilizzo di beni della Fondazione per eventi

compatibili e strumentali con le finalità istituzionali;

- attività editoriali, multimediali o digitali non rientranti nelle attività di interesse generale, purché funzionali e strumentali alla diffusione delle iniziative della Fondazione;

- attività di vendita occasionale di beni prodotti nell'ambito di laboratori, corsi, eventi o iniziative educative o culturali;

- organizzazione di eventi, convegni o manifestazioni a carattere culturale, spirituale o divulgativo non qualificabili come attività di interesse generale;

- realizzazione di campagne di sensibilizzazione, convegni di informazione e partecipazione ad eventi finalizzati a promuovere la conoscenza delle attività e delle tematiche trattate dalla Fondazione;

4.4) - Attività accessorie e strumentali

La Fondazione, nei limiti di legge e dei decreti in materia, può svolgere le attività, comprese quelle di natura commerciale, necessarie o utili al raggiungimento dello scopo istituzionale, nel rispetto del principio di secondarietà e strumentalità previsto dal Codice del Terzo Settore.

Articolo 5 - Patrimonio e mezzi finanziari

5.1) Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni indicati nell'atto costitutivo, di cui il presente statuto è parte integrante. Tale patrimonio potrà essere incrementato per effetto di raccolte fondi, acquisizioni, oblazioni, contributi, donazioni, eredità, lasciti e legati ad essa conferiti, in conformità alle vigenti disposizioni normative, da soggetti privati, da Società ed Enti, quale che sia la loro natura. La Fondazione potrà ricevere contribuzioni da parte di tutti coloro che ne condividano gli scopi, mantenendosi tuttavia sempre autonoma in qualsivoglia manifestazione della propria attività.

5.2) I redditi derivanti dal patrimonio, gli introiti di qualsiasi natura conseguiti per effetto dell'attività della Fondazione, gli eventuali avanzi di gestione comunque determinati, i proventi derivanti dal risarcimento di danni diversi da quelli provocati al patrimonio della Fondazione e ogni altra entrata non specificatamente destinata a incrementare il patrimonio della Fondazione, ivi compresi i contributi (pubblici e privati) e i proventi di eventuali iniziative promosse dalla Fondazione, costituiscono i mezzi per lo svolgimento dell'attività della Fondazione. La Fondazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare la propria attività di interesse generale.

5.3) Nel rispetto dell'articolo 8 del Codice, la fondazione può ricevere finanziamenti con diritto per il soggetto finanziatore alla restituzione del capitale finanziato a condizione che il contratto di finanziamento sia redatto in forma scritta, altrimenti l'erogazione si considera effettuata a titolo di apporto alla Fondazione non ripetibile.

5.4) La Fondazione persegue esclusivamente e direttamente gli scopi prefissati di interesse generale e solidaristico e solo a detti fini utilizza il proprio patrimonio ed il fondo di gestione.

5.5) È vietata la distribuzione di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri membri degli organi della fondazione e ciò anche in ipotesi di scioglimento di qualsiasi rapporto individuale intercorso tra la Fondazione e qualsiasi altro soggetto.

Articolo 6 - Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite della Fondazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dalla Fondazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio di Amministrazione; sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione.

Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 17 e 18 del D.Lgs. n.117/2017, la Fondazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Articolo 7 - Organi della Fondazione

Gli organi della Fondazione sono:

- il Consiglio di Amministrazione;
- Il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Tesoriere - Direttore Generale;
- il Segretario;

- l'Organo di controllo.

Articolo 8 - Consiglio di Amministrazione

8.1) Spetta al Consiglio di Amministrazione, al fine di assicurare il miglior raggiungimento delle finalità della Fondazione, dare gli indirizzi ed i criteri generali per la gestione delle attività, degli investimenti, del patrimonio, nonché a effettuare l'amministrazione della Fondazione. Al Consiglio di Amministrazione o compete:

- la gestione della Fondazione e il compimento di qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e straordinaria in nome e per conto della Fondazione;
- l'approvazione del bilancio d'esercizio annuale;
 - la nomina dell'Organo di Controllo e, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga opportuno, del Revisore Legale e la loro revoca;
- l'approvazione dei regolamenti eventualmente ritenuti opportuni per disciplinare l'attività e l'organizzazione della Fondazione;
- la deliberazione sulla responsabilità degli Organi della Fondazione e la promozione dell'azione di responsabilità nei loro confronti;
- la deliberazione sulle modifiche dello statuto, compresa la trasformazione, scissione, scioglimento e liquidazione;
- ogni altro compito previsto dallo statuto e dalla normativa applicabile come competenza dell'organo amministrativo.

8.2) Non possono assumere la carica di Amministratore - e se nominati decadono automaticamente - coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile (interdetti, inabilitati, falliti o condannati ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi). I componenti del Consiglio di Amministrazione devono altresì possedere i requisiti di onorabilità previsti dalla normativa vigente per gli Enti del Terzo Settore.

Nell'esercizio delle loro funzioni, i membri del Consiglio di Amministrazione agiscono in piena autonomia di giudizio e nell'esclusivo interesse della Fondazione, perseguendo le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste dallo Statuto, indipendentemente dalla carica ricoperta nell'ente di provenienza.

8.3) Il Consiglio di Amministrazione, i cui membri variano da un minimo di otto ad un massimo di dodici, è composto dai sotto indicati componenti *pro tempore* del "Governo Generale" dei "Piccoli Fratelli dell'Immacolata" (Codice Fiscale 92111880800) e delle

"Piccole sorelle dell'Immacolata" (codice Fiscale 92116200806), durano in carica solo fintanto permane il loro incarico/ufficio all'interno delle sopra indicate fraternità, ed è così composto:

- dal Custode generale *pro-tempore* dei "Piccoli Fratelli dell'Immacolata", che è il Presidente della Fondazione;
- dalla Custode generale *pro-tempore* delle "Piccole Sorelle dell'Immacolata", che è la Vice Presidente della Fondazione;
- dai tre Consiglieri generali *pro-tempore* dei "Piccoli Fratelli dell'Immacolata";
- dalle tre Consigliere generali *pro-tempore* delle "Piccole Sorelle dell'Immacolata";
- dall'Economo generale *pro-tempore* dei "Piccoli Fratelli dell'Immacolata";
- dall'Economa generale *pro-tempore* delle "Piccole Sorelle dell'Immacolata";
- dall'Amministratore Comune Generale *pro-tempore* dei "Piccoli Fratelli" e delle "Piccole Sorelle dell'Immacolata", se nominato;
- dal Segretario Comune Generale *pro-tempore* dei "Piccoli Piccoli Fratelli e delle Piccole Sorelle dell'Immacolata", se nominato.

In caso di decesso, revoca o impedimento permanente di un membro, questi verrà sostituito da altra persona individuata come sopra.

Qualora il soggetto individuato ai sensi dei precedenti commi non possieda i requisiti per la nomina a Consigliere, si dimetta o non accetti l'incarico, verrà nominato dal Custode generale *pro-tempore* dei "Piccoli Fratelli dell'Immacolata".

Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore ai sensi dell'articolo 26 del D.lgs 117/2017.

8.4) Il Consiglio di Amministrazione viene convocato, anche in luogo diverso dalla sede sociale, dal Presidente e in caso di sua assenza o impedimento, dalla Vice Presidente, o altrimenti dal consigliere più anziano di età.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente mediante qualunque mezzo che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione con avviso, recapitato almeno 8 (otto) giorni prima di quello dell'adunanza, con indicazione dell'ordine del giorno.

In casi di urgenza può essere convocato con preavviso di 3 (tre) giorni.

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide anche senza convocazione formale quando intervengano tutti i consiglieri in carica e l'organo di

controllo, se nominato.

Le riunioni del consiglio sono presiedute dal Presidente o dal Vice Presidente. In assenza di entrambi dal consigliere più anziano di età.

Il Presidente assistito dal segretario provvede alla redazione dei verbali del consiglio da trascrivere poi nell'apposito libro.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere tenute con il sistema della video o teleconferenza purché sia assicurata l'identificazione e la possibilità di parola di ciascun consigliere. Allo stesso modo è possibile il collegamento con l'organo di controllo non presente nel luogo ove si svolge la riunione del consiglio.

8.5) Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ordinariamente una volta l'anno e in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri in carica.

Salvo diversa previsione statutaria, decide come collegio perfetto a maggioranza assoluta dei componenti, in caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.

Al fine di garantire la trasparenza e la corretta gestione, in presenza di operazioni in cui un amministratore sia portatore - per conto proprio o di terzi, inclusi gli Enti religiosi di appartenenza - di un interesse in conflitto con quello della Fondazione, l'amministratore interessato deve darne immediata notizia agli altri amministratori e all'Organo di Controllo, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

La deliberazione del Consiglio di Amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la Fondazione dell'operazione stessa.

Articolo 9 - Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione, sia nei confronti dei terzi che in giudizio, e ha il potere di firma. Per la rappresentanza della Fondazione può farsi sostituire da un Consigliere a sua scelta, al quale deve conferire pubblica procura.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, proponendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze e cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio; in caso di impedimento è sostituito dal Vice Presidente limitatamente alla convocazione e presidenza delle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione.

Articolo 10 - Tesoriere e Direttore Generale

Salvo che per la prima nomina, il Tesoriere e Direttore Generale della Fondazione è l'Amministratore Comune Generale *pro tempore* dei Piccoli Fratelli e delle Piccole Sorelle dell'Immacolata e cura:

- a) l'esecuzione degli atti amministrativi e contabili derivanti dalle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- b) la redazione dei documenti contabili e la conservazione di questi;
- c) la predisposizione, alla fine di ogni anno, del preventivo annuale e del conto consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- d) gli adempimenti di carattere contabile e fiscale che competono alla Fondazione anche per i rapporti di essa con Soggetti, Enti ed altri Organismi esterni.
- e) tutti i rapporti bancari, compresa l'apertura chiusura e gestione di conti correnti;
- f) la gestione operativa e amministrativa della Fondazione, attua le delibere del Consiglio di Amministrazione e coordina le attività quotidiane.

Il Tesoriere e Direttore Generale ha tutti poteri di ordinaria amministrazione e ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi per tutti gli atti di ordinaria amministrazione, per quelli derivanti dai poteri sopra attribuiti e per gli atti di straordinaria amministrazione deliberati dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 11 - Segretario

Salvo che per la prima nomina, il segretario è il Segretario Comune Generale *pro tempore* dei Piccoli Fratelli e delle Piccole Sorelle dell'Immacolata e cura l'ufficio di segreteria, redige e conserva i verbali del Consiglio di amministrazione.

Articolo 12 - Organo di Controllo e Revisore

Salvo che per la prima nomina, l'organo di controllo della Fondazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione, durerà in carica per un triennio, è rieleggibile, sarà un organo monocratico cui si applica l'articolo 2399 del codice civile e che deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di legge, la revisione legale dei

conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 13 - Gratuità delle cariche

Tutte le cariche, ad eccezione dell'organo di controllo e del revisore, sono gratuite e pertanto non danno alcun compenso ad eccezione del rimborso delle spese documentate sostenute in ragione dell'incarico.

Articolo 14 - I libri sociali ed i registri contabili

Oltre alla tenuta dei libri richiesti dalla normativa applicabile, i libri sociali e i registri contabili essenziali che la Fondazione deve tenere sono:

- 1) il libro delle adunanze del Consiglio di Amministrazione
- 2) il libro giornale della contabilità sociale
- 3) il libro degli inventari.
- 4) il libro dei volontari

I libri indicati al n. 1) e 2) prima di essere posti in essere debbono essere vidimati da un Notaio.

Articolo 15 - Bilancio

Gli esercizi decorrono dal 1° gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di esercizio, redatto in conformità a quanto previsto nell'art. 13 del Codice del Terzo settore, nonchè il bilancio sociale, ai sensi dell'art. 14 del Codice del Terzo settore, ove ve ne siano i presupposti. Gli avanzi delle gestioni annuali dovranno essere innanzitutto impiegati per la ricostituzione del fondo di dotazione resasi necessaria a seguito di riduzioni dello stesso per perdite, e solo per la differenza per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

Articolo 16 - Utili

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali. Nessun soggetto, persona o ente può essere favorito con elargizioni estranee agli scopi sociali della Fondazione

e con pagamenti in contrasto con essi.

**Articolo 17 - Estinzione della Fondazione
e modifiche dello Statuto**

Le modifiche dello statuto, la trasformazione, la scissione, lo scioglimento e la liquidazione sono approvate dal Consiglio di Amministrazione con la maggioranza qualificata dei due terzi dei membri del Consiglio di Amministrazione.

Ai sensi dell'art. 49, D.lgs. n. 117 del 3 luglio 2017, la causa di estinzione della Fondazione viene accertata dall'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. In caso di estinzione o scioglimento della Fondazione per qualunque causa, ai sensi dell'art. 9, D.lgs. n. 117 del 3 luglio 2017, il patrimonio residuo verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione che ne nomina il Liquidatore, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, D.lgs. n. 117 del 3 luglio 2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore, che perseguano finalità analoghe o comunque riconducibili a quelle della Fondazione.

Articolo 18 - Norme finali

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si fa espresso rinvio alle norme civili che disciplinano la materia.

F.to: Antonio Carfi

F.to:F.to: Tommaso Del Freo Notaio. Vi è il sigillo.

